

Allegato "B" al n.52787/24003 Repertorio

S T A T U T O

Articolo I. Denominazione - Sede

E' costituita per iniziativa di Confindustria Bergamo un'organizzazione per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle imprese nella forma di Consorzio Volontario con attività esterna, disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile, denominato

CONSORZIO INTELLIMECH

Il Consorzio ha sede in Bergamo, presso Confindustria Bergamo. Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite ovunque filiali, agenzie, uffici, rappresentanze o recapiti.

Articolo II. Durata

La durata del Consorzio è stabilita in anni cinquanta salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati.

Articolo III. Scopo - Oggetto

Il Consorzio, senza fini di lucro, ha per scopo principale quello di operare nel campo della integrazione di tecnologie e competenze per la realizzazione di sistemi ed applicazioni innovative, avvalendosi anche della collaborazione di Enti, Centri di Ricerca ed Istituzioni funzionali a tale scopo.

A tal fine opera per creare un ambiente in cui le imprese consorziate possano prendere visione delle opportunità derivanti dall'applicazione di nuove tecnologie, venga formato personale qualificato utile per le imprese consorziate, venga adottata un'opportuna strategia di comunicazione.

In questo ambito, il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento, l'esecuzione, ed il coordinamento attraverso un'organizzazione comune, e senza finalità di lucro, della fase di attività d'impresa dei Consorziati concernente la ricerca di carattere interdisciplinare nell'ambito della mecatronica, comprendente la progettazione elettronica avanzata, quella informatica, e dei sistemi ICT in generale e della meccanica, senza limitazione di applicazione nei settori industriali.

Il Consorzio svolge altresì attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo in via autonoma ed indipendente dai propri soci consorziate, in loro favore ovvero in favore di terzi. Rientrano nell'oggetto sociale anche ogni attività strumentale, accessoria e/o complementare all'attività di ricerca, ivi compresa la diffusione, applicazione e valorizzazione dei risultati e i relativi insegnamento, pubblicazione e trasferimento tecnologico.

Sono da intendersi ivi compresi anche la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale, nonché la divulgazione di notizie tecnico-scientifiche su tali materie.

Le attività di ricerca e consulenza tecnica saranno svolte su tematiche predeterminate di deliberazione dell'Assemblea o dell'Organo Amministrativo, come previsto ai successivi artt. XVIII e XXI del presente Statuto.

In generale, il Consorzio avrà cura di svolgere attività funzionali alla miglior efficienza dell'attività d'impresa dei Consorziati stessi attraverso il coordinamento della loro attività nei settori d'interesse del Consorzio.

Inoltre, esso potrà compiere ogni attività rientrante nel proprio oggetto sociale anche in favore di soggetti terzi non Consorziati, ivi inclusa l'accettazione di commesse per attività di ricerca e consulenza tecnica.

Il Consorzio potrà ancora intraprendere iniziative di comunicazione, divulgazione, promozione e ampliamento dell'attività suesposta mediante partecipazione a manifestazioni fieristiche, organizzazione di convegni, meeting e corsi di formazione e di qualificazione professionale a tutti i livelli, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e l'espletamento di studi e ricerche di mercato; potrà promuovere la costituzione o comunque partecipare a qualsivoglia forma di aggregazione con soggetti o enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà svolgere attività ausiliarie o connesse alle precedenti.

Più in generale il Consorzio potrà compiere, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale principale sopra indicato, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie - compresa altresì la prestazione di garanzie reali e personali, in specie fideiussioni, per obbligazioni contratte da terzi - mobiliari od immobiliari, ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento di detto scopo sociale; potrà anche richiedere contributi pubblici; partecipare a bandi di gara, promuovere o aderire ad accordi di programma tra Enti privati o pubblici, privati e imprese interessate; compiere ogni altra attività utile a tale scopo.

Il Consorzio potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o enti, costituite o costituende, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nei limiti di legge, aventi sede in Italia od all'estero.

Articolo IV. Regolamento

Nell'apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Consorziati, sono previste le norme fondamentali concernenti la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale conseguenti alle attività di ricerca del Consorzio nonché la protezione giuridica dei risultati scientifici conseguiti dal Consorzio, gli obblighi di riservatezza da parte del Consorzio e di tutti i Consorziati e/o soggetti terzi non Consorziati concernenti la divulgazione dei risultati delle stesse ricerche, i criteri di concessione ai Consorziati e/o a terzi soggetti non Consorziati dei diritti di utilizzazione

e sfruttamento delle ricerche, del know-how ad esse connesso, degli eventuali brevetti registrati.

Per l'approvazione del regolamento e le sue modifiche valgono le stesse maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo V. Requisiti ed ammissione dei Consorziati

Possono partecipare al Consorzio le imprese interessate all'utilizzo dei risultati conseguiti nel settore della mecatronica, in quanto imprese produttrici, compratrici, fornitrici o utilizzatrici, direttamente o indirettamente, delle relative tecnologie.

Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi consortili possono essere ammessi a partecipare al Consorzio Enti Pubblici ed Associazioni di categoria, laddove ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per la partecipazione degli stessi e nei limiti della legge stessa.

Chi intende essere ammesso deve fare domanda scritta all'Organo Amministrativo secondo le modalità procedurali dallo stesso determinate. L'ammissione al Consorzio comporta adesione ed accettazione integrale delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili nonché il pagamento della quota di partecipazione iniziale e della quota di gestione.

L'ammissione al Consorzio è deliberata dall'Organo Amministrativo, una volta raccolto il parere favorevole di tutti i Consorziati. In assenza di pareri contrari, l'Organo Amministrativo provvederà ad approvare l'ammissione dell'impresa richiedente. Nel caso anche di una sola segnalazione contraria, la deliberazione relativa spetterà all'assemblea, che delibererà a maggioranza.

Articolo VI. Fondo consortile - Contributi aggiuntivi

Il Consorzio è dotato di un fondo consortile, alla formazione del quale contribuisce ciascun Consorziato con il versamento di una quota di partecipazione iniziale, il cui ammontare è determinato per i Consorziati fondatori nell'atto costitutivo. Per i Consorziati che aderissero successivamente, la misura verrà stabilita con delibera dell'Assemblea dei Consorziati, eventualmente in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo. Nel primo periodo di attività del Consorzio, dalla costituzione sino alla prima convocazione dell'Assemblea che deliberi su tale oggetto, detto importo è determinato dall'Organo Amministrativo.

A decorrere dal terzo anno successivo alla costituzione del Consorzio, l'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare il versamento di contributi aggiuntivi da parte dei consorziati, finalizzati alla realizzazione di investimenti. Il fondo consortile sarà pertanto costituito dalle quote di partecipazione e dai contributi aggiuntivi di cui sopra, oltre che dai beni strumentali acquistati con tali quote e somme.

Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non potranno

chiedere la divisione del fondo consortile, né i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito.

Articolo VII. Fondo di gestione

I Consorziati si obbligano al versamento di una quota consortile di gestione annuale per la totale copertura delle spese di funzionamento ed i costi di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali.

E' preclusa la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali serviranno a coprire i costi di gestione, salvo che l'Assemblea ne deliberi l'imputazione al fondo consortile o ad altro fondo speciale da costituirsi.

L'Organo Amministrativo del Consorzio provvederà a formulare annualmente un conto preventivo sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, in base al quale i partecipanti saranno tenuti all'anticipazione della quota annua di gestione, salvo conguaglio a rendiconto annuale.

Ai nuovi Consorziati che aderissero al Consorzio successivamente alla sua costituzione, l'Organo Amministrativo potrà richiedere, al momento dell'adesione, un contributo straordinario una tantum alle spese e costi di gestione.

L'importo di detto contributo una tantum dovrà essere determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto in primo luogo, quale forma di compensazione forfettaria, dell'attività svolta del Consorzio medesimo sino a quel momento e quindi, in secondo luogo, del vantaggio sia economico sia patrimoniale che il nuovo Consorziato acquisisce entrando a fare parte del Consorzio medesimo.

Articolo VIII. Responsabilità verso i terzi

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio consortile. Per le obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei Consorziati questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile ai sensi di legge.

Articolo IX. Intrasferibilità della quota

La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa. Parimenti non è consentita la costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo.

Articolo X. Trasferimento dell'azienda

In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda appartenente ad un'impresa consorziata il cessionario assumerà automaticamente la veste di Consorziato, sussistendone i requisiti previsti nel presente Statuto, salvo che l'Organo Amministrativo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti il suo diniego al sub-ingresso con

decisione motivata ed insindacabile, comunicata all'acquirente l'azienda entro tre mesi dalla ricevuta notizia della cessione stessa.

La mancata comunicazione della cessione entro 6 mesi comporta l'immediata decadenza dell'azienda dal Consorzio.

Articolo XI. Obblighi dei Consorziati

I Consorziati debbono rispettare le norme statutarie e regolamentari.

Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i Consorziati.

I Consorziati sono obbligati a concorrere alla costituzione del fondo consortile; versare annualmente la quota consortile di gestione; assumersi ed adempiere a tutti gli altri obblighi economici a cui sono tenuti a norma del presente Statuto.

I Consorziati non possono intrattenere rapporti economici con soggetti terzi in contrasto con gli interessi e finalità comuni agli altri Consorziati.

I Consorziati inoltre non debbono divulgare fatti o vicende relative all'attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati.

Articolo XII. Esclusione

Potrà essere escluso dal Consorzio, per deliberazione dell'Organo Amministrativo ratificata dall'Assemblea, il partecipante che avesse violato gravemente le norme statutarie e disposizioni regolamentari ovvero gli obblighi come sopra assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico. E' inoltre escluso di diritto il Consorziato che versi in stato di manifesta insolvenza o venga dichiarato fallito. La decisione ha effetto immediato e il provvedimento, dovrà, a cura dell'Organo Amministrativo, essere iscritto senza indugio nel Registro delle Imprese e comunque nei termini di legge.

In deroga a quanto sopra previsto, per le inadempienze di minore gravità, è facoltà dell'Organo Amministrativo irrogare sanzioni e penalità economiche in alternativa al provvedimento di esclusione.

Più in generale, in caso di inadempimento degli obblighi consortili l'Organo Amministrativo può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento approvato dall'Assemblea vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

Il ritardo superiore ad un anno nel pagamento della quota annua di copertura dei costi di gestione è in ogni caso giusta causa di esclusione.

Articolo XIII. Recesso

I Consorziati potranno recedere dal Consorzio con preavviso di almeno quindici giorni.

I Consorziati potranno recedere, anche senza preavviso ma con dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo, nei casi di scioglimento della rispettiva società - ente, o di cessazione definitiva dell'attività d'impresa ovvero ancora in caso di proroga della durata del Consorzio con deliberazione Assembleare, purchè risultino dissenzienti rispetto a tale delibera.

Articolo XIV. Effetti del recesso e della esclusione

Il Consorziato receduto od escluso non avrà diritto alla restituzione della quota consortile né ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsivoglia natura, né per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi, né per quanto attiene ai contributi una tantum iniziali alle spese e costi di gestione ed alle quote annuali di gestione, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al pagamento del saldo di tale quota annua di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.

In ogni caso qualora il recesso avvenga nei primi due anni successivi all'ammissione al Consorzio, il Consorziato sarà tenuto al pagamento delle quote relative all'intero biennio.

In ogni caso il Consorziato receduto od escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal Consorzio a suo nome e/o per suo conto prima della data di esclusione o recesso e per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.

A partire dalla data di esclusione o recesso il Consorziato perde ogni diritto o beneficio derivategli dall'appartenenza al Consorzio.

Il Consorziato receduto o escluso resta in ogni caso vincolato agli obblighi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti consorziali concernenti la riservatezza ed il divieto - o i limiti - di divulgazione e/o di utilizzazione dei risultati delle ricerche effettuate dal Consorzio.

Il Regolamento previsto all'art.4 del presente Statuto disciplinerà l'eventuale possibile prosecuzione o viceversa l'automatica cessazione - e le modalità e condizioni relative - dei contratti di utilizzazione e/o sfruttamento dei risultati delle ricerche e dei diritti ad esse collegate, che risultino vigenti con il Consorziato al momento di efficacia del recesso o dell'esclusione.

Articolo XV. Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di distribuzione degli avanzi

Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nel termine massimo di due mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a cura dell'Organo Amministrativo dovrà essere redatto il bilancio del Consorzio nel rispetto delle normative vigenti per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio

sociale.

E' fatto divieto distribuire utili ai Consorziati. Tutti gli utili saranno interamente reinvestiti in attività di ricerca e sviluppo, ovvero in attività di trasferimento tecnologico, diffusione, applicazione e/o valorizzazione dei risultati ovvero nella formazione e/o nell'insegnamento.

Articolo XVI. Organi Consorziali

Gli Organi del Consorzio sono:

- .l'Assemblea dei Consorziati;
- .l'Organo Amministrativo;
- .il Presidente
- .il Responsabile Scientifico del Consorzio;
- .il Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
- .il Collegio dei Revisori.

Articolo XVII. Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea dei Consorziati è composta dai legali rappresentanti delle imprese consorziate o dai soggetti da questi nominati a tale incarico. Ogni Consorziato può anche farsi rappresentare da un altro Consorziato con delega scritta. Ogni delegato può rappresentare più Consorziati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organo Amministrativo almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno nonché in caso di richiesta di almeno un terzo dei Consorziati. La convocazione va effettuata con avviso personale da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata o utilizzando mezzi informatici di cui sia documentabile la ricevuta e deve contenere l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo ovvero, in sua assenza da un Consorziato nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea dovrà farsi assistere da un segretario nominato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la legittimità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto.

Ogni Consorziato ha diritto ad un voto.

Non ha diritto di intervento né di voto il Consorziato inadempiente agli obblighi consortili.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto a cura del segretario apposito verbale, sottoscritto dal medesimo, oltre che dal Presidente dell'Assemblea, e trascritto in apposito libro del quale i Consorziati possono prendere visione.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee dei Consorziati si tengano per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sotto-

scrizione dei verbali sul relativo libro.

Articolo XVIII. Poteri e funzioni dell'Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea dei Consorziati:

-delibera sulla ammissione di nuovi Consorziati, nei casi previsti dall'art.V;

-decide sui progetti di ricerca e sulle attività del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente Statuto (art. XXI) alla competenza dell'Organo Amministrativo;

-su proposta di Confindustria Bergamo nomina e revoca il Presidente e l'Organo Amministrativo e attribuisce le deleghe ai suoi membri;

-nomina e revoca il Responsabile Scientifico del Consorzio;

-nomina e revoca i membri del Comitato Tecnico Scientifico;

-nomina e revoca il Collegio dei Revisori;

-determina gli eventuali emolumenti degli Organi del Consorzio di cui all'art.XVI;

-approva il bilancio annuale, predisposto a cura dell'Organo Amministrativo, da depositarsi presso il Registro delle Imprese nei termini di legge;

-approva il bilancio preventivo potendo determinare specifici limiti di spesa per ogni capitolo di attività e, più in generale, deliberando in ordine ai criteri quantitativi e qualitativi di spesa e di gestione delle risorse;

-determina l'ammontare della quota di partecipazione iniziale al fondo consortile, da versarsi anticipatamente;

-determina le quote consorziali di gestione nonché i contributi aggiuntivi dovuti dai Consorziati;

-delibera sulle modificazioni del presente statuto;

-delibera sullo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori;

-decide su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dal presente atto o rimessi alla sua decisione dall'Organo Amministrativo.

Sono fatte salve le attribuzioni speciali riservate all'Organo Amministrativo per il primo periodo di attività del Consorzio anche in deroga a quanto sopra previsto.

Articolo XIX. Quorum costitutivo e deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le modificazioni del regolamento di cui all'art.IV, l'ammissione di nuovi Consorziati, la modificazione del presente statuto e quella di scioglimento del Consorzio dovranno in ogni caso essere approvate col voto favorevole di almeno due terzi dei Consorziati.

Articolo XX. Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei Consorziati su proposta di Confindustria Bergamo. Dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile. E' composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri. E' presieduto da un Presidente e delibera a maggioranza. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo Amministrativo si tengano per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Organo Amministrativo e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Articolo XXI. Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente atto alla competenza dell'Assemblea dei Consorziati.

Avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

All'Organo Amministrativo compete fra l'altro:

- .provvedere alla gestione del Consorzio secondo le direttive e le determinazioni dell'Assemblea dei Consorziati;
- .provvedere alla gestione del fondo consortile;
- .compiere tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;
- .nominare institori nonché procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;
- .predisporre il bilancio preventivo e sottoporlo all'Assemblea per la sua approvazione;
- .predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all'Assemblea per la sua approvazione;
- .determinare le quote annuali di gestione dovute dai Consorziati stabilendone anticipazioni e conguagli da approvarsi dall'Assemblea dei Consorziati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci preventivo e d'esercizio;
- .proporre all'Assemblea le quote di partecipazione iniziale al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti dai Consorziati;
- .determinare l'eventuale contributo straordinario una tantum alle spese e costi di gestione previsto per l'ammissione dei nuovi Consorziati;
- .vigilare sull'andamento dell'attività consortile e sul comportamento dei singoli Consorziati;
- . deliberare sull'ammissione dei Consorziati secondo le disposizioni dell'art.V;
- . proporre all'Assemblea l'esclusione di Consorziati;
- .irrogare sanzioni o penalità;

.adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente contratto, dallo Statuto e dai Regolamenti.

L'Organo Amministrativo inoltre esercita le seguenti funzioni nel rispetto delle linee guida fornite dall'Assemblea:

.delibera in ordine alle attività di ricerca e consulenza tecnica richieste e finanziate da uno o più Consorziati e/o da soggetti terzi non-consorziati;

.sorveglia le attività di ricerca decise dall'Assemblea dei Consorziati o commissionate in via residuale;

.cura la eventuale presentazione dei progetti alle Autorità Pubbliche che concedono contributi alla Ricerca e Sviluppo;

.coadiuva il Responsabile Scientifico nelle attività di comunicazione e divulgazione dei risultati parziali e finali di tali attività;

.è responsabile della definizione delle modalità dei rapporti di collaborazione e del relativo trattamento economico delle risorse umane, della gestione dei rapporti con i Consiglieri scientifici, degli acquisti di beni strumentali e di materiale di consumo e, in generale, controlla la gestione e cura l'attività di report economico-finanziario per l'Assemblea dei Consorziati;

.definisce e formalizza, anche sulla base delle proposte del Comitato Scientifico gli accordi di collaborazione scientifica e tecnologica con altre Istituzioni, Centri di R&S funzionali al raggiungimento dello scopo consortile;

.amministra, sulla base dei fondi disponibili, ed in esecuzione delle direttive dell'Assemblea, le azioni di tutela dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca;

.cura la valorizzazione dei risultati ed il loro trasferimento a terzi sulla base degli indirizzi assunti dall'Assemblea dei Consorziati;

.propone all'Assemblea dei Consorziati, convocata in via straordinaria, la concessione a singoli Consorziati o a terzi dei diritti di esclusiva sugli stessi risultati tutelati, comunque in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di cui all'art.4 del presente Statuto;

.cura la promozione del Consorzio al fine di aumentare il numero dei soci aderenti;

.esercita tutte le altre prerogative e poteri a lui attribuiti dal presente Statuto Consortile o dai Regolamenti.

Articolo XXII. Il Presidente

Il Presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare in proposito, avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati e l'Organo Amministrativo, con la facoltà di invitarvi le

persone o le istituzioni la cui presenza ritiene utile per il miglior svolgimento dei lavori; può partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico senza voto deliberativo ma con diritto di esprimere e far verbalizzare il proprio parere consultivo.

Esercita tutti i poteri conferitigli dallo statuto, dai regolamenti e dalla legge.

Articolo XXIII. Il Responsabile Scientifico del Consorzio - Poteri

Il Responsabile Scientifico del Consorzio, nominato dall'Assemblea dei Consorziati, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Quale garante della serietà, dell'onorabilità e del prestigio del Consorzio stesso, dovrà essere in possesso di elevate qualità professionali e morali. Può partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Consorziati senza voto deliberativo, ma con diritto di esprimere e fare verbalizzare il proprio parere consultivo.

Il Responsabile Scientifico del Consorzio inoltre:

.presiede il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito nominato CTS);

.è responsabile dell'indirizzo scientifico del Consorzio, cura i rapporti scientifici con i Consorziati e contribuisce ad individuare i temi di ricerca da sottoporre all'Assemblea;

.riunisce i componenti del CTS secondo le modalità di funzionamento che l'Organo Amministrativo eventualmente delibera per discutere delle problematiche inerenti le attività di ricerca e di relativo tutoraggio;

.designa se stesso o uno degli altri Consiglieri Scientifici del CTS a fornire il parere sulle attività proposte dalle aziende consorziate;

.designa i tutor per il coordinamento delle singole attività di ricerca scelti anche all'interno del CTS;

.coordina, in collaborazione con l'Organo Amministrativo, le attività di comunicazione dei risultati parziali e finali delle attività di ricerca ai Consorziati;

.esercita tutte le altre prerogative e poteri a lui attribuiti dal presente Statuto Consortile e dai Regolamenti.

Articolo XXIV. Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito dal Responsabile Scientifico del Consorzio che lo presiede e da un numero di Consiglieri Scientifici variabile in funzione dell'attività di ricerca svolta dal Consorzio. I membri vengono nominati dall'Assemblea dei Consorziati per la prima volta all'atto di costituzione del Consorzio e successivamente alla scadenza di ogni mandato.

Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri Scientifici, il Comitato Tecnico Scientifico provvede alla nomina dei mancanti con deliberazione a maggioranza assoluta e sottopone la nomina all'approvazione della prima Assemblea dei Consorziati.

ti.. I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

.presenta proposte di progetti di attività di ricerca all'Organo Amministrativo;

.fornisce i pareri obbligatori non vincolanti sui progetti di attività di ricerca all'Organo Amministrativo.

Articolo XXV. Attività di ricerca

L'attività prevista comprende prioritariamente, ma non esclusivamente, attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, la sperimentazione interdisciplinare di piattaforme tecnologiche precompetitive e la realizzazione di prototipi per applicazioni innovative infrasettoriali di interesse dei Consorziati. Mentre le metodologie impiegate riguardano la meccatronica e l'integrazione delle tecnologie e conoscenze necessarie per raggiungere nuovi risultati di ricerca ed avviare processi di innovazione (incrementale, radicale, di prodotto e processo...) dai quali possano essere successivamente sviluppate applicazioni proprietarie diverse.

Le attività di ricerca e consulenza tecnica sono decise con deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati sulla base delle proposte dell'Organo Amministrativo, sentito il Responsabile Scientifico, fatta eccezione per quanto riservato dal presente Statuto (art. XXI) alla competenza dell'Organo Amministrativo.

Le proposte dell'Organo Amministrativo devono contenere:

.gli obiettivi delle singole attività, basati prioritariamente sulle indicazioni date dai singoli Consorziati o da una loro pluralità, corredati dal parere scritto obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico in merito agli aspetti scientifici della ricerca ed alle caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane e strumentali necessarie;

.una stima della fattibilità economica delle singole attività.

L'Organo Amministrativo nella stessa sede comunica altresì l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili derivanti dal Fondo Consortile e dal Fondo di Gestione per le attività di ricerca.

L'Assemblea dei Consorziati approva a maggioranza assoluta le singole proposte e l'ordine di priorità delle stesse.

L'Assemblea dei Consorziati può deliberare contributi integrativi al Fondo di Gestione per rendere effettuabili attività risultate non prioritarie. Le Assemblee dei Consorziati si svolgono annualmente.

Le risorse eventualmente rimaste disponibili per l'attività di ricerca dopo il processo decisionale sopra descritto possono essere impegnate a discrezione dell'Organo Amministrativo su commesse a pagamento dirette richieste da singoli o più Consorziati esternamente all'Assemblea e fino al limite massimo del 20% (venti per cento) di dette risorse disponibili.

Articolo XXVI. Collegio dei Revisori

Qualora la legge lo preveda o l'Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione ed amministrazione del Consorzio sarà sottoposta al controllo e vigilanza di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo le disposizioni di legge dettate per le società di capitali in materia di Collegio Sindacale. In tal caso, il Presidente del Collegio sarà nominato da Confindustria Bergamo.

Articolo XXVII. Scioglimento e liquidazione

Il Consorzio si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, per volontà della maggioranza dei due terzi dei Consorziati, con il parere favorevole obbligatorio di Confindustria Bergamo.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e i compensi.

Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno un bilancio finale e ripartiranno tra i Consorziati facenti parte del Consorzio al momento della delibera di scioglimento eventuali residui attivi in proporzione alle quote di partecipazione al fondo consortile a ciascun Consorziato imputabili a norma del presente Statuto.

Articolo XXVIII. Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i Consorziati o fra Consorziati ed il Consorzio, anche se promosse da amministratori o revisori (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte mediante arbitrato rituale, in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo da tre arbitri nominati secondo detto regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2003.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati.

Articolo XXIX. Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto consortile, valgono le disposizioni di legge in materia.

Firmato Gianluigi Viscardi

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)